

**Commissione peritale per la revisione
della legge concernente l'aiuto
alle vittime di reati**

5 febbraio 2001

**Rapporto intermedio della commissione peritale per la
revisione della legge concernente l'aiuto alle vittime di
reati**

**Parere e proposte sull'avamprogetto di Codice di
procedura penale svizzero**

1. Situazione iniziale

Conformemente alla decisione istitutiva del Dipartimento federale di giustizia e polizia del 3 luglio 2000, la commissione peritale ha il compito di preparare entro la metà del 2002 una revisione completa della legge concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV), esaminando nel contempo in modo approfondito i tre pilastri dell'aiuto alle vittime. Contestualmente sono pure in corso i lavori concernenti l'unificazione del Codice di procedura penale. A tal riguardo, è previsto di inserire nel nuovo Codice di procedura penale svizzero la sezione 3 della legge concernente l'aiuto alle vittime di reati, riguardante la protezione e i diritti della vittima nel procedimento penale.

È inoltre in corso una revisione parziale della legge concernente l'aiuto alle vittime di reati, revisione che fa seguito all'iniziativa parlamentare Goll (I. parl. Goll 94.441 "Sfruttamento sessuale dei fanciulli. Migliore protezione")¹.

Durante la prima seduta dell'8 settembre 2000, la commissione ha deciso di iniziare i lavori occupandosi del pilastro del procedimento penale e d'esaminare l'avamprogetto di Codice di procedura penale svizzero nell'ottica della vittima, affinché le sue osservazioni e proposte possano venir integrate nell'avamprogetto di Codice di procedura penale svizzero (AP) oppure inviate simultaneamente in consultazione. La commissione parte dal presupposto che l'Amministrazione integrerà in un secondo tempo nell'avamprogetto di Codice di procedura penale svizzero le innovazioni previste a favore dei fanciulli (I. parl. Goll 94.441).

Le *proposte* della commissione peritale per la revisione della LAV vengono di seguito indicate con "PAP".

¹ Le Camere federali hanno approvato il progetto il 23 marzo 2001.

2. Proposte della commissione, in generale

Il previsto Codice di procedura penale svizzero sostituirà gli attuali 29 codici di procedura penale della Svizzera. La concezione della legge federale del 4 ottobre 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV, RS 312.5), che con le disposizioni di cui agli articoli 5 - 10 intendeva garantire una protezione minima della vittima nel procedimento penale (protezione sino ad allora disciplinata a livello cantonale), diviene conseguentemente obsoleta. Con l'entrata in vigore del Codice di procedura penale svizzero, gli articoli 5 - 10 LAV andranno infatti abrogati. Per l'elaborazione dell'avamprogetto di Codice di procedura penale svizzero ci si è di conseguenza attenuti al principio che l'AP doveva almeno garantire la protezione minima conformemente alle disposizioni della LAV.

La commissione è del parere che il diritto federale vigente risponda alle aspettative principali in materia di protezione della vittima e che importanti innovazioni siano in buona parte già state preparate (iniziativa parlamentare Goll 94.441: Sfruttamento sessuale dei fanciulli. Migliore protezione)². In alcuni punti è tuttavia necessario ritoccare il diritto vigente. In particolare, vanno meglio evidenziati i compiti d'informazione delle autorità penali nei confronti delle vittime³. Vanno inoltre chiarite singole questioni emerse nella pratica.

Conformemente al suo mandato, la commissione, dopo aver consegnato il presente parere concernente l'AP, si riserva la facoltà di esaminare e, se del caso, di formulare nel rapporto finale ulteriori proposte relative al pilastro del procedimento penale⁴.

La commissione propone una modifica della concezione dell'AP.

L'AP menziona la vittima in diverse singole disposizioni. La commissione propone di riunire le principali disposizioni inerenti alla vittima in un'unica sezione, onde dare il giusto risalto alla vittima e al suo ruolo nell'ambito del procedimento penale. Non si deve rinunciare all'idea di un aiuto alle vittime che consti di tre pilastri, ossia consulenza, miglioramento della posizione della vittima nel procedimento penale e indennizzo o riparazione morale. Il ruolo della vittima potrebbe venir chiarito nel titolo terzo dell'AP, concernente i soggetti partecipanti al procedimento. La nuova sezione proposta definisce le nozioni e comprende i seguenti principi fondamentali: in primo luogo, le autorità hanno l'obbligo di tutelare i diritti della personalità della vittima. Durante tutto il procedimento, la vittima ha poi il diritto di

² Anche secondo i Cantoni, la necessità di modifica in tale ambito è minima, cfr. Terzo rapporto dell'Ufficio federale di giustizia all'attenzione del Consiglio federale sull'esecuzione e sull'efficacia dell'aiuto alle vittime, Berna, maggio 2000, pag. 101 (principali modifiche auspiccate dai Cantoni) e pag. 107 (Risultati della giornata nazionale LAV del 5 novembre 1999).

³ Cfr. Terzo rapporto dell'Ufficio federale di giustizia all'attenzione del Consiglio federale sull'esecuzione e sull'efficacia dell'aiuto alle vittime, Berna, maggio 2000, pag. 77 (conclusioni dello studio effettuato dal DAB) e pag. 115 (principali punti da rivedere); Kunz/Keller, Die Rechtsprechung zum Opferhilfegesetz in den Jahren 1993 bis 1998, osservazioni finali concernenti l'articolo 6 LAV (pag. 108).

⁴ La commissione non disponeva ancora di diverse proposte dell'AP (diritto di non deporre per il personale dei consultori giusta l'art. 180 cpv. 1 AP, procedura in caso di riparazione giusta l'art. 347a AP, proposte in merito alla procedura minorile). Essa non ha ancora avuto l'occasione di prendere posizione in merito e se del caso si esprimerà nel quadro del rapporto finale.

essere informata riguardo ai suoi diritti. Durante l'intero procedimento, essa può infine chiedere che le autorità adottino le misure necessarie affinché essa non incontri l'imputato.

Diverse proposte della commissione sono già state prese in considerazione nell'AP (precisazione delle condizioni di divulgazione dell'identità della vittima nell'interesse del perseguimento penale, di cui all'art. 81 cpv. 5 AP, modifica redazionale dell'art. 127 cpv. 4 AP, informazione della vittima su decisioni essenziali in materia di carcerazione giusta l'art. 225 cpv. 4 AP, precisazione delle eccezioni di cui all'art. 367 cpv. 6 AP, per quanto concerne il diritto a una composizione del tribunale con almeno una persona dello stesso sesso della vittima nel caso in cui sia competente un giudice unico).

3. Considerazioni concernenti le proposte della commissione e le osservazioni in merito all'AP

art. 74 cpv. 5 PAP

La vittima di un reato contro l'integrità sessuale può chiedere di essere interrogata da persone del suo stesso sesso (art. 163 cpv. 2 PAP; giusta l'art. 6 cpv. 3 LAV e art. 163 cpv. 2 PA tale norma si applica soltanto alla procedura preliminare). La prassi ha dimostrato quanto sia importante per la vittima che anche la persona incaricata della traduzione sia del suo stesso sesso. Per la traduzione dell'interrogatorio, la commissione propone dunque che, su richiesta della vittima di un reato contro l'integrità sessuale, si faccia capo a una persona del suo stesso sesso. L'istanza della vittima può essere respinta soltanto se non è stato possibile trovare in tempo utile un traduttore o una traduttrice.

art. 78 cpv. 2 AP e art. 78 cpv. 4 PAP

L'articolo 78 capoverso 2 AP riprende l'articolo 5 capoverso 3 LAV. Secondo la commissione, tale norma ha dato buona prova di sé.

Per quanto attiene al capoverso 4 AP, la commissione propone una norma più restrittiva a favore delle vittime di reati contro l'integrità sessuale. Se, su richiesta di una siffatta vittima, il dibattimento si svolge a porte chiuse (cfr. art. 78 cpv. 2 AP), i cronisti giudiziari e altre persone vanno ammessi soltanto se la vittima vi acconsente.

art. 81 cpv. 5 PAP

La prassi relativa all'articolo 5 capoverso 2 LAV ha mostrato che la protezione della personalità della vittima va rafforzata. Per questo motivo, l'articolo 81 capoverso 5 AP sanziona ora l'inosservanza di tale norma. Secondo la commissione, si rendono necessarie ulteriori modifiche per proteggere meglio la vittima da divulgazioni che pregiudicano la sua sfera privata.

Non è dunque sufficiente vietare la divulgazione dell'identità, visto che, sulla scorta di altre indicazioni fornite dai media (p. es. immagini della casa nella quale è avvenuto il reato), spesso il pubblico ha comunque la possibilità di identificare la vittima. Va dunque vietata la diffusione di qualsiasi informazione atta a identificare la vittima e che, di conseguenza, celi il pericolo di una violazione della sua sfera privata.

Occorre pure definire in modo più preciso le condizioni per la divulgazione di informazioni. Informazioni sull'identità della vittima possono venir divulgate al di fuori dei dibattimenti pubblici soltanto se la collaborazione della popolazione è indispensabile a far luce su un reato o alla ricerca di persone sospette oppure se la vittima vi acconsente. Se la vittima è deceduta, è indispensabile l'assenso dei congiunti superstiti. La nozione di congiunti è definita all'articolo 124a capoverso 2 PAP. Determinante per l'ordine progressivo delle competenze decisionali è l'intensità del legame con la vittima⁵.

art. 124 cpv. 3 AP

Tale disposizione va stralciata, visto che il successivo nuovo capoverso si occupa ora dello statuto giuridico della vittima.

art. 124a PAP

Al capoverso 1, la commissione propone di definire la nozione di vittima nel Codice di procedura penale svizzero: a tal fine può essere ripresa la definizione della legge concernente l'aiuto alle vittime di reati (art. 124a cpv. 1 PAP). Così facendo, la procedura penale diventa più comprensibile e viene accentuata l'importanza della protezione della vittima.

Per quanto concerne le cosiddette vittime indirette (art. 2 cpv. 2 lett. b LAV), la commissione riprende parimenti la definizione del diritto vigente (art. 124a cpv. 2 PAP).

art. 124b PAP

Il capoverso 1 chiarisce il rapporto tra i diritti del danneggiato e quelli della vittima.

La vittima è sempre assimilata al danneggiato (cfr. art. 124 cpv. 3 AP) e dispone quindi dei diritti di quest'ultimo: la persona danneggiata può intervenire nel dibattimento e partecipare segnatamente all'assunzione delle prove nonché impugnare le decisioni concernenti non solo le pretese civili, ma anche la colpevolezza (cfr. il disciplinamento attuale più restrittivo giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. c LAV). Tali diritti le spettano tuttavia soltanto se, all'inizio del procedimento, essa ha dichiarato espressamente di volersi costituire parte in giudizio penale o civile nel procedimento penale (art. 125 AP e art. 127 AP). L'articolo 8 capoverso 1 lettera b viene trasposto nell'AP nel modo seguente: nel caso della conclusione di indagini

⁵ DTF 123 I 119, DTF 109 II 360f., DTF 101 II 193.

preliminari "informali" ai sensi dell'articolo 340 AP (chiarimenti interni p. es. nel caso di delitti economici, che solitamente non comportano vittime ai sensi della LAV) non è possibile interporre ricorso; tale possibilità è invece data in caso di abbandono della procedura preliminare formale (art. 355 cpv. 1 AP). Può essere impugnato con ricorso anche un decreto di non luogo a procedere a seguito di una denuncia penale (art. 341 AP, cfr. anche art. 356 cpv. 2 AP): riguardo all'articolo 8 capoverso 1 lettera b LAV, l'AP non comporta dunque alcun peggioramento, bensì introduce una differenziazione.

Oltre ai diritti del danneggiato e, in particolare, a quelli della parte in giudizio civile, la vittima, ossia ogni danneggiato che ha subito un pregiudizio diretto nella sua integrità fisica, sessuale o psichica a causa di un reato, dispone di speciali diritti supplementari nel procedimento penale. Questi ultimi si prefiggono scopi differenziati. Da un lato, si tratta di evitare una vittimizzazione secondaria per effetto del procedimento penale (diritti di protezione). D'altro canto, occorre agevolare la vittima nell'esercizio delle sue pretese civili contro l'autore del reato, motivo per cui le viene accordata una certa partecipazione al procedimento penale. L'esercizio di siffatti diritti presuppone un'ampia informazione della vittima (cfr. art. 334 PAP, art. 153 PAP e art. 225a PAP).

Il capoverso 2 disciplina lo statuto dei congiunti in generale. Nel diritto vigente, i congiunti della vittima sono assimilati alla vittima, per quanto concerne l'esercizio dei diritti processuali e delle pretese civili giusta l'articolo 8 e l'articolo 9 LAV, nella misura in cui dette persone possono far valere pretese civili contro l'autore del reato (art. 2 cpv. 2 lett. b LAV). La commissione ritiene che tale panorama giuridico vada in linea di massima mantenuto e che, anche in futuro, ai congiunti occorra garantire soprattutto quei diritti che facilitano loro l'esercizio delle pretese civili nei confronti dell'autore del reato. L'avamprogetto utilizza la nozione di "diritti di partecipazione" elaborata dalla dottrina, con la quale è possibile definire in modo generale e astratto il campo d'applicazione delle norme vigenti per i congiunti. Fanno parte dei diritti di partecipazione tutti i diritti in relazione con l'esercizio delle pretese civili (p. es. art. 132 cpv. 7 AP e art. 496 cpv. 2bis PAP). La nozione va interpretata nel modo più ampio. I congiunti possono far valere i propri diritti di partecipazione autonomamente e parallelamente alla vittima.

art.124c PAP

Il capoverso 1 riprende (al pari dell'art. 163 cpv. 1 AP) il principio dell'articolo 5 capoverso 1 LAV e lo completa alla luce della raccomandazione contenuta nel secondo studio CETEL⁶. Le autorità devono tenere conto del fatto che, posteriormente al reato, lo stato della vittima può sovente modificarsi repentinamente e in modo considerevole.

Il capoverso 2 riprende l'articolo 7 capoverso 1 LAV ed estende il diritto di farsi accompagnare da una persona di fiducia a tutti gli stadi del procedimento. L'intervento di una persona di fiducia può essere chiesto di sopraggiunta a quello

⁶ "La Protection de la victime dans la procédure pénale", Rapporto redatto su mandato dell'Ufficio federale di giustizia, Prof. Robert Roth e assistenti, Centre d'Etude, de Technique et d'Evaluation Législatives, Facoltà di diritto, Università di Ginevra, ottobre 1997, pag. 46.

di un legale. Se il tribunale siede a porte chiuse, la vittima che si è costituita parte in giudizio civile può farsi accompagnare – alla stessa stregua dell'imputato - al massimo da tre persone di fiducia (art. 78 cpv. 3 AP).

art. 124d PAP

La disposizione riprende entrambi i periodi dell'articolo 8 capoverso 2 LAV e amplia l'obbligo di informare.

Conformemente al capoverso 1, l'informazione della vittima è un compito ricorrente delle autorità. A tutti gli stadi del procedimento, in particolare all'inizio dello stesso, occorre informare la vittima sui suoi diritti. L'informazione non deve vertere unicamente sui diritti specifici della vittima (diritti di protezione, di partecipazione e d'informazione), bensì anche sui diritti che le spettano in qualità di danneggiato.

Se la vittima lo richiede, occorre comunicarle gratuitamente le decisioni e le sentenze (cpv. 2).

art. 124e PAP

Come il diritto vigente, la disposizione utilizza la nozione di "mettere in presenza" (art. 5 cpv. 4 LAV), chiarendone tuttavia il significato. Tale nozione va distinta da quella tecnica di "confronto", con la quale si intende ora ogni incontro personale tra la vittima e l'imputato. Se la vittima lo desidera, le autorità devono prendere tutte le misure adeguate e necessarie in loro potere per evitare un incontro. In particolare, ciò significa che la vittima deve poter disporre di un locale d'attesa adeguato e che l'ordine cronologico dei dibattimenti o il percorso dell'imputato fino all'aula penale va pianificato in modo tale da evitare un incontro tra vittima e imputato.

Il confronto tra vittima e imputato è disciplinato nel capitolo sull'assunzione delle prove (cfr. art. 156 cpv. 4 AP, che rinvia per la vittima alle regole dell'art. 163 AP risp. PAP). Giusta l'articolo 163 capoverso 3 PAP, il confronto è ammissibile soltanto se la vittima vi acconsente o se il diritto dell'imputato di essere sentito lo richiede imperativamente (cfr. art. 163 cpv. 4 e cpv. 5 AP).

Quanto a ulteriori innovazioni a favore dei fanciulli, la commissione rinvia alla revisione parziale della legge concernente l'aiuto alle vittime di reati (iniziativa parlamentare Goll 94.441), le cui risultanze andranno poi trasposte nel Codice di procedura penale.

art. 127 AP e art. 127 PAP

La commissione accetta il concetto dell'AP, secondo il quale la vittima deve dichiarare se intenda partecipare al procedimento penale e in quale veste (art. 127 cpv. 2 AP). La dichiarazione può essere effettuata oralmente e deve essere fatta

al più tardi entro la chiusura della procedura preliminare (art. 127 cpv. 1 e cpv. 3 AP).

art. 129 cpv. 2 AP

Lo statuto dei congiunti della vittima è disciplinato dall'articolo 124b cpv. 2 PAP, motivo per cui l'articolo 129 capoverso 2 AP va stralciato.

art. 132 AP

Le norme dell'AP sulle decisioni concernenti le pretese civili della vittima soddisfano i requisiti minimi che la Confederazione impone ai Cantoni all'articolo 9 capoverso 1 - 3 LAV. Secondo l'AP, occorre ora decidere sulle pretese civili anche in caso di assoluzione, purché i fatti siano idonei a fondare una decisione (cfr. art. 9 cpv. 1 LAV e art. 132 cpv. 4 AP).

art. 153 cpv. 4 PAP

La commissione propone di obbligare le autorità a rendere attente le vittime, all'inizio dell'interrogatorio, ai loro diritti particolari in quanto vittime. In tal modo viene nuovamente accolto e rafforzato, nel contesto più rilevante per la vittima, il principio di cui all'articolo 124d capoverso 1 PAP, poiché l'avvenuto rispetto di tale prescrizione deve essere messa a verbale.

art. 156 AP

La disposizione disciplina l'interrogatorio di più persone nonché i confronti. L'articolo 156 capoverso 4 AP rinvia alle regole speciali concernenti il diritto di non deporre delle vittime (art. 181 cpv. 4 AP risp. art. 181 cpv. 4 PAP) e le misure di protezione particolari delle vittime nel corso della procedura probatoria (art. 163 AP risp. art. 163 PAP).

art. 163 PAP

L'articolo 163 AP tratta delle misure di protezione delle vittime durante l'interrogatorio.

Secondo l'AP, le vittime che partecipano al procedimento penale in qualità di parte in giudizio civile o penale devono essere sentite in veste di persone informate sui fatti; esse hanno l'obbligo di testimoniare davanti al Procuratore pubblico e ai tribunali, ma non davanti alla polizia. Esse non sono assoggettate alle misure preventive previste per i testimoni (art. 186 cpv. 1 lett. a AP nonché art. 188 e art. 189 AP) e non possono essere perseguite per falsa testimonianza ai sensi dell'articolo 307 CP (ma per denuncia mendace ai sensi dell'art. 303 CP, sviamento della giustizia ai sensi dell'art. 304 CP o eventualmente favoreggiamento ai sensi dell'art. 305 CP). Se la vittima non si costituisce parte in giudizio, essa viene sentita in qualità di testimone. La vittima di un reato contro

l'integrità sessuale può, in qualità di persona informata sui fatti o di testimone, rifiutarsi di rispondere alle domande concernenti la sua sfera intima (cfr. art. 181 cpv. 4 AP risp. PAP).

Il capoverso 1 dell'articolo 163 PAP si ricollega all'articolo 163 capoverso 5 e capoverso 6 AP. Quest'ultimo rinvia all'articolo 161 AP, a tenore del quale, a tutela delle persone partecipanti, la direzione del procedimento può prendere misure implicanti una limitazione dei diritti procedurali dell'imputato e di altre persone. In particolare, è possibile svolgere interrogatori in assenza dell'imputato. Conformemente all'articolo 163 capoverso 5 AP, un confronto può essere ordinato contro il volere della vittima soltanto se il diritto dell'imputato di essere sentito lo richiede imperativamente. Se tale non è il caso, l'audizione della vittima può aver luogo in applicazione delle misure di protezione di cui all'articolo 161 capoverso 2 lettera a ed e (art. 163 cpv. 6 AP). La commissione propone un ampliamento sotto diversi aspetti: secondo il parere della commissione, *in ogni caso, a tutte* le vittime deve spettare il diritto di *chiedere* non soltanto alcune misure determinate, bensì *tutti* i tipi di misure di protezione ai sensi dell'articolo 161 AP. Siffatto diritto della vittima completa gli obblighi della direzione del procedimento di cui all'articolo 160 AP e all'articolo 161 capoverso 1 AP. Nell'ambito della decisione, occorre tenere conto dello stato fisico e psichico della vittima (art. 124c cpv. 1 PAP).

Il capoverso 2 amplia l'articolo 163 capoverso 2 AP, che riprende lo spirito dell'articolo 6 capoverso 3 LAV. La commissione è del parere che – se la vittima di un reato contro l'integrità sessuale lo desidera - l'audizione debba essere effettuata da persone del suo stesso sesso non soltanto nel corso della procedura preliminare, bensì a qualsiasi stadio del processo. Visto che, su richiesta della vittima, un tribunale giudicante deve comprendere almeno una persona del suo stesso sesso (art. 10 LAV, art. 367 cpv. 5 AP risp. art. 367 cpv. 5 PAP), tale richiesta va esaudita mediante provvedimenti organizzativi adeguati. Davanti al giudice unico, invece (cfr. art 24 AP), possono verificarsi situazioni che sarebbero risolvibili soltanto se il caso venisse trasmesso a un collegio giudicante. Il diritto della vittima a essere interrogata da persone del suo stesso sesso trova qui i suoi limiti.

Il capoverso 3 riprende, analogamente all'articolo 163 capoverso 5 AP, l'importante disciplinamento di cui all'articolo 5 capoverso 5 LAV. Il campo d'applicazione non si limita più soltanto alle vittime di reati contro l'integrità sessuale, bensì viene esteso a tutte le vittime. Cfr. anche le considerazioni in merito agli articolo 124e PAP.

Le altre disposizioni dell'articolo 163 AP possono essere stralciate poiché, in base alle PAP, esse vanno inserite altrove (cpv. 1 e 3 si ritrovano nell'art. 124c PAP, il cpv. 4 coincide in ampia misura con l'art. 124e PAP).

art. 181 cpv. 4 PAP

Conformemente al diritto vigente, ogni vittima può rifiutarsi di deporre su fatti concernenti la sua sfera intima (art. 7 cpv. 2 LAV). Effetti e portata della

disposizione sono controversi⁷. La commissione propone di limitare il diritto di rifiutare la deposizione alle vittime di reati contro l'integrità sessuale. Da notare che la nozione di "sfera intima" non include soltanto il comportamento sessuale. Già oggi domande che non si riferiscono direttamente al reato sono inammissibili.

art. 225a PAP

Nella prassi accade di continuo che le vittime auspicano essere informate circa decisioni essenziali in materia di carcerazione e soprattutto di rilascio dell'imputato o dell'autore del reato. Nell'ambito del diritto di procedura penale, possono venir emanate soltanto norme relative alla carcerazione preventiva e di sicurezza. La vittima va pertanto informata rapidamente circa determinate decisioni, segnatamente subito prima o dopo il rilascio. Per evitare operazioni inutili e per proteggere le vittime che desiderano elaborare il reato senza disporre di siffatte informazioni, la comunicazione deve avvenire soltanto – diversamente da quanto previsto dall'articolo 225 capoverso 4 AP – se la vittima lo richiede. La comunicazione alla vittima non costituisce un presupposto di dette decisioni, bensì costituisce un compito suppletivo delle autorità nei confronti della vittima.

art. 264 cpv. 4 PAP

Dal momento che la vittima di un reato contro l'integrità sessuale può rifiutare di rispondere a domande riguardanti il suo comportamento sessuale (art. 181 cpv. 3 PAP), sarebbe contraddittorio se potesse venir obbligata a subire provvedimenti molto più incisivi come un esame corporale. Il nuovo capoverso completa le disposizioni sull'esame degli imputati (cpv. 1 e 2) e di altre persone (cpv. 3) con il pertinente disciplinamento speciale concernente le vittime di reati contro l'integrità sessuale.

art. 334 PAP

L'obbligo delle autorità d'informare la vittima, durante la prima audizione, "circa l'esistenza dei consultori", è attualmente disciplinato dall'articolo 6 capoverso 1 LAV. Il Tribunale federale attribuisce a tale disposizione una rilevanza sostanziale, segnatamente in relazione ai termini di perenzione di cui all'articolo 16 capoverso 3 LAV⁸.

Nel capoverso 1, la commissione propone di specificare meglio (di quanto non avvenga oggi e tenendo conto della prassi diffusa) in merito a cosa occorra informare e chi vada informato. Rivestono grande importanza non solo il rinvio

⁷ Cfr. Secondo rapporto dell'Ufficio federale di giustizia all'attenzione del Consiglio federale sull'esecuzione e sull'efficacia dell'aiuto alle vittime (1993-1996) pag. 69 (riepilogo dello studio CETEL) e secondo studio CETEL pag. 29 nonché terzo rapporto dell'Ufficio federale di giustizia all'attenzione del Consiglio federale sull'esecuzione e sull'efficacia dell'aiuto alle vittime (1993-1998), pag. 108 (Risultati della giornata nazionale LAV del 5 novembre 1999) nonché pag. 71 (riepilogo dello studio Kunz/Keller).

⁸ DTF 123 II 241.

all'aiuto prestato alle vittime dai consultori, ossia ai compiti, alle possibilità e all'obbligo del segreto di questi ultimi, bensì anche l'informazione sulle possibilità di aiuti finanziari (indennità, torto morale e aiuto finanziario per il tramite del consultorio) e il termine di cui all'articolo 16 capoverso 3 LAV. L'informazione sull'aiuto fornito dai consultori comprende poi la consegna di indirizzi di autorità competenti. L'esperienza dimostra che, immediatamente dopo i fatti, spesso le vittime non auspicano la comunicazione dei loro dati personali a un consultorio, bensì desiderano tornare sulle offerte dei consultori in un secondo tempo.

Il secondo capoverso riprende l'articolo 6 capoverso 2 LAV. Il capoverso 3 chiede che venga allestita una nota a tal proposito nel verbale (come sovente avviene già oggi).

art. 367 AP

La commissione auspica pure mantenere la chiara regola di cui all'articolo 10 LAV, formulata quale diritto della vittima. Le condizioni alle quali la vittima non ha diritto di chiedere che del tribunale giudicante faccia parte almeno una persona del suo stesso sesso, sono esaustive. Esse sono identiche a quelle che prevedono che la vittima non può esigere di essere interrogata da persone del suo stesso sesso (cfr. art. 163 cpv. 2 PAP).

art. 412 cpv. 5 AP e art. 418 cpv. 3 AP

Conformemente all'articolo 9 capoverso 4 LAV, i Cantoni, nell'ambito di determinate procedure, possono escludere procedimenti adesivi. La commissione accetta le pertinenti proposte dell'AP.

art. 496 cpv. 2bis PAP

La commissione ritiene che in linea di principio alla vittima non vadano addossate spese. Il principio non si applica più nel caso in cui la vittima agisca con temerarietà. Il disciplinamento proposto definisce in modo esauriente le condizioni per un'eccezione.

Proposte vertenti sulla protezione e sui diritti della vittima nel procedimento penale nell'avamprogetto di Codice di procedura penale svizzero

Titolo secondo: Autorità penali

Capitolo 8: Atti procedurali delle autorità penali

Sezione 1: In generale

art. 74 Traduzioni

Capoversi 1 - 4 immutati.

^{5(nuovo)}Se la vittima lo chiede e se non ritarda indebitamente il procedimento, per la traduzione dell'interrogatorio di una vittima di un reato contro l'integrità sessuale occorre far capo a una persona del suo stesso sesso.

Sezione 2: Pubblicità del procedimento e del dibattimento

art. 78 Eccezioni alla pubblicità del dibattimento

Capoversi 1- 3 immutati (cfr. segnatamente cpv. 2).

^{4(nuovo)}..... di accedere a udienze a porte chiuse, stabilendone le condizioni. Se su richiesta della vittima di un reato contro l'integrità sessuale il pubblico viene escluso, l'accesso di cronisti giudiziari e di altre persone presuppone il consenso della vittima.

Capoverso 5 immutato.

art. 81 Informazione del pubblico

Capoversi 1 - 4 immutati.

⁵Autorità e privati possono divulgare, al di fuori di un dibattimento pubblico, l'identità della vittima (articolo 124a) o informazioni che permettono l'identificazione della vittima soltanto se la cooperazione della popolazione è indispensabile a far luce su un reato o alla ricerca di persone sospette oppure se la vittima o i suoi congiunti superstiti vi acconsentono. In caso di inosservanza di tale norma, i privati possono essere puniti con la multa disciplinare conformemente all'articolo 70 capoverso 1.

Titolo terzo (nuovo): Parti e loro diritti

Capitolo 3: Danneggiato, vittima e parte in giudizio

Sezione 1: Danneggiato

art. 124 Definizione

Capoversi 1 e 2 immutati.

Capoverso 3: stralciare.

Capoverso 1^{bis} (nuovo): Vittima

art. 124a (nuovo) Definizioni

¹E' ritenuta vittima la persona che a causa di un reato è stata direttamente lesa nell'integrità fisica, sessuale o psichica.

²Sono ritenuti congiunti della vittima il coniuge, i figli e i genitori nonché altre persone unite alla vittima da legami analoghi.

art. 124b (nuovo) Statuto in generale

¹La vittima beneficia del medesimo statuto di un danneggiato. Essa dispone inoltre dei diritti speciali riconosciuti alle vittime.

²Se i congiunti della vittima possono far valere pretese civili nei confronti dell'imputato, essi possono esercitare i medesimi diritti processuali della vittima.

art. 124c (nuovo) Protezione della personalità

¹Le autorità penali tutelano i diritti della personalità della vittima a tutti gli stadi del procedimento penale e tengono conto dello stato fisico e psichico della vittima.

²La vittima può farsi accompagnare da una persona di fiducia in occasione di tutti gli atti procedurali.

art. 124d (nuovo) Informazione

¹All'inizio di ogni nuovo stadio del procedimento, l'autorità competente informa la vittima sui suoi diritti conformemente alla presente legge.

²La vittima può chiedere che l'autorità competente le comunichi gratuitamente le decisioni e le sentenze.

art. 124e (nuovo) Incontro con l'imputato

Se la vittima lo chiede, le autorità evitano di mettere in presenza vittima e imputato.

Sezione 2: Parte in giudizio

art. 127 Dichiarazione in generale

Immutato.

Sezione 3 : Azione civile

art. 129 Disposizioni in generale

Capoverso 1 immutato.

Capoverso 2: stralciare.

Capoversi 3 - 5 (ora capoversi 2 - 4) immutati.

art. 132 Decisione

Immutato.

Titolo quarto: Mezzi di prova

Capitolo 1: Prove e loro assunzione

Sezione 3: Interrogatori in generale

art. 153 Inizio dell'interrogatorio

Capoversi 1 - 3 immutati.

⁴Essa è informata in modo esauriente dei suoi diritti e dei suoi obblighi conformemente alle disposizioni seguenti e se del caso dei suoi diritti speciali di vittima. L'avvenuto rispetto delle prescrizioni del presente articolo va messo a verbale.

Sezione 4: Confronti e diritti di partecipazione delle parti

art. 156 Interrogatorio di più persone e confronti

Immutato (cfr. segnatamente il capoverso 4) .

Sezione 5: Misure di protezione

art. 163 Misure a protezione delle vittime

¹La vittima può chiedere che vengano adottate misure di protezione ai sensi dell'articolo 161 capoverso 2.

²In caso di reati contro l'integrità sessuale, la vittima può chiedere di essere interrogata da una persona del suo stesso sesso. Tale diritto non le spetta se viene interrogata da un giudice unico e il procedimento riguarda uno o più reati contro l'integrità sessuale che hanno cagionato vittime dei due sessi.

³Un confronto della vittima con l'autore del reato può essere ordinato contro il volere della vittima soltanto se il diritto dell'imputato a essere sentito lo richiede imperativamente.

Il resto va stralciato.

Capitolo 3: Testimoni

Sezione 2: Diritto di non deporre

art. 181 Diritto di non deporre per tutelare se stessi

Capoversi 1 - 3 immutati.

⁴La vittima di un reato contro l'integrità sessuale può in ogni caso rifiutarsi di rispondere alle domande concernenti la sua sfera intima.

Titolo quinto: Misure coercitive

Capitolo 3: Privazione della libertà, carcerazione preventiva e di sicurezza

Sezione 1: In generale

art. 225 Avviso

Capoversi 1 – 3 immutati

⁴Su richiesta, la vittima è informata tempestivamente circa le decisioni essenziali in materia di carcerazione preventiva o di rilascio di imputati.

Capitolo 4: Perquisizione ed esami

Sezione 4: Esame corporale in generale

art. 264 Principio

Capoversi 1 - 3 immutati.

^{4(nuovo)}La vittima di un reato contro l'integrità sessuale non può subire un esame corporale contro il suo volere.

Titolo sesto: Procedura preliminare

Capitolo 2: Procedura d'indagine di polizia

Sezione 1: Scopo ed esecuzione

art. 334 Informazione della vittima sui suoi diritti

¹Durante la prima audizione, la polizia o il Procuratore pubblico informano la vittima o i suoi congiunti superstiti circa:

- a. i loro diritti e obblighi nell'ambito del procedimento penale,
- b. l'aiuto offerto dai consultori, nonché in merito alle
- c. prestazioni finanziarie ai sensi della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati e al termine per inoltrare una domanda.

²Essi comunicano tempestivamente il nome e l'indirizzo della vittima a uno di tali consultori. Informano previamente la vittima della possibilità di rifiutare tale avviso.

^{3(nuovo)}L'avvenuto rispetto del presente articolo va messo a verbale.

Titolo ottavo: Dibattimento di prima istanza

Capitolo 2: Svolgimento del dibattimento

Sezione 1: Tribunale e parti

art. 367 Composizione e direzione del tribunale

Capoversi 1 - 4 immutati.

Titolo nono: Procedure speciali

Capitolo 5: Procedura del decreto d'accusa

Immutato (cfr. segnatamente art. 412 cpv. 5).

Capitolo 6: Procedura di contravvenzione penale

Immutato (cfr. segnatamente art. 418 cpv. 3).

Titolo undicesimo: Spese procedurali e indennità

Capitolo 2: Spese procedurali

Sezione 2: Attribuzione delle spese procedurali in generale

art. 496 Obbligo di assunzione delle spese della parte in giudizio e del querelante

Capoversi 1 - 2 immutati.

^{2bis(nuovo)} Alla vittima non vengono addossate spese procedurali, tranne nel caso in cui abbia agito con temerarietà.

Capoversi 3 - 5 immutati.